



**MODELLO ORGANIZZATIVO**  
**secondo il D.lgs. 231 / 2001**  
**PARTE GENERALE**

Cod. MO 231 - PG  
Rev. 2 del 25/10/2023  
Pag. 1 di 28

# **MODELLO ORGANIZZATIVO**

**secondo il D.lgs. 231/2001**

**- PARTE GENERALE -**

## INDICE

<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO .....</b>	<b>3</b>
1.2 Fattispecie di Reati previsti dal D.lgs. 231/2001 .....	4
1.3 Il modello organizzativo e L'organismo di vigilanza .....	13
<b>2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO .....</b>	<b>15</b>
2.1. Obiettivi .....	15
2.2 DESTINATARI E Principi fondamentali.....	16
2.3 Metodologia .....	17
<b>3. ORGANISMO DI VIGILANZA.....</b>	<b>19</b>
3.1 Ruolo e composizione .....	19
3.2 Riservatezza.....	20
3.3 Composizione, funzionamento nomina e durata.....	21
3.4 Requisiti professionali e personali, cause di ineleggibilità.....	21
3.5 Compiti e poteri .....	22
3.6 Flussi informativi .....	23
3.7 Reporting dell'organismo di vigilanza verso il vertice aziendale.....	23
3.8 Retribuzione dei componenti dell'organismo di vigilanza.....	24
<b>4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI S.R.L.....</b>	<b>24</b>
4.1 PREMESSA .....	24
4.2 Presentazione dell'azienda.....	25
4.3 Definizioni.....	25
4.4 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....	26
5 AZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEL SEGNALANTE (e non solo) E DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 231/2001 e D. Lgs 24/2023)	27

<b>Data</b>	<b>Rev.</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Approvazione D.G.</b>
25/10/2023	2	Aggiornamento generale del Modello per modifiche intervenute. Elenco reati presupposti aggiornato.	
07/12/2016	1	Aggiornamento del modello per modifiche intervenute	
12/01/2016	0	Descrizione del Modello Organizzativo secondo il Dlgs. 231/2001.	

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto legislativo 231/2001 recante la "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" (definiti dalla legge come "Enti" o "Ente"), entrato in vigore il 4 luglio successivo.

Con tale Decreto, l'Italia ha adeguato il proprio ordinamento in tema di responsabilità (amministrativa) delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali alle quali aveva da tempo aderito (es. Convenzione di Bruxelles del 26.07.1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, Convenzione del 26.05.1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri).

Il D. Lgs. 231/2001 ha introdotto per la prima volta nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità di tipo penale) a carico degli Enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo della stessa (soggetti in posizione apicale);
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati nel punto precedente (soggetti in posizione subordinata).

La responsabilità della persona giuridica si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

La nuova responsabilità introdotta dal D. Lgs. 231/2001 mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

La *ratio* della normativa in questione è sostanzialmente quella di coinvolgere nella repressione di determinati reati il patrimonio delle società e, in ultima analisi, gli interessi economici dei soci, i quali, fino all'entrata in vigore del decreto in esame, non pativano conseguenze dirette dalla realizzazione di reati commessi, nell'interesse o a vantaggio della propria società, da amministratori e/o dipendenti.

**Per tutti gli illeciti commessi è sempre prevista l'applicazione di una sanzione pecuniaria (e sequestro conservativo in sede cautelare).**

**Per i casi più gravi sono previste anche misure interdittive** applicabili anche quali misure cautelari quali:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I presupposti affinché una società possa incorrere in tale responsabilità, e che di conseguenza siano ad esso imputabili le sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dallo stesso decreto, sussistono qualora il reato:

- ◆ sia commesso da un soggetto che riveste posizione apicale all'interno dell'azienda o da un suo sottoposto e sia fra quelli previsti dalla parte speciale del decreto;
- ◆ sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della Società;
- ◆ costituisca espressione della politica aziendale ovvero quanto meno derivi da una colpa di organizzazione (intendendosi con tale termine la colpa organizzativa consistente nel non aver istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati).

Da ciò deriva che non è configurabile una responsabilità della Società ove la persona fisica, che ha commesso il reato, abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, ovvero nell'ipotesi in cui l'organizzazione non sia imputabile alcuna colpa organizzativa.

## **1.2 FATTISPECIE DI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001**

Come premesso la responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o anche solo tentati) espressamente previsti dagli artt. 24 e ss. del D.lgs. n. 231/2001.

**Ne riportiamo di seguito un elenco aggiornato ed esteso per favorire una prima comprensione dell'ampiezza dei reati interessati dal D. Lgs. n. 231/2001, degli interessi tutelati e delle condotte previste dai questi reati.**

**1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo modificato dalla L. 161/2017, dal D.lgs. n. 75/2020 e dalla L. n. 137/2023]

-Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

-Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]

-Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)

-Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]

-Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

-Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]
- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]
- 2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla -L. n. 48/2008; modificato dal D.lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]
- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)
- 3. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più

armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

**4. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (Art. 25, D.lgs. n. 231/2001)** [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.lgs. n. 75/2020]

-Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

-Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

-Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

-Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

-Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

-Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

-Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

-Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

-Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

-Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

-Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]

-Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

-Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

-Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 75/2020]

**5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.lgs. 125/2016]

-Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

--Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

-Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

-Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

-Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

-Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

-Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

-Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

-Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

-Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

**6. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

-Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)

-Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

-Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

-Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

-Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

-Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

-Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

-Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**7. Reati societari** (Art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.lgs. n.38/2017 e dal D.lgs. n. 19/2023]

-False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

-Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

-False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

-Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

-Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

-Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

-Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

-Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

-Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]

-Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

-Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

-Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

-Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

-Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

-Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

-Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

-False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.lgs. n. 19/2023]

**8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

-Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)
- 10. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.lgs. 21/2018]

-Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

-Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

-Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**11. Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

-Manipolazione del mercato (art. 185 D.lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]

-Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

**12. Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF)** [articolo modificato dal D.lgs. n. 107/2018]

Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

**13. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

-Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

-Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

**14. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.lgs. n. 195/2021]

-Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

-Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

-Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

-Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

**15. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021 e modificata dalla L. n. 137/2023]

-Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

-Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

-Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

-Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023]

**16. Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.lgs. 184/2021]

Altre fattispecie

**17. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).
- 18. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).
- 19. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023]
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D. Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Inquinamento doloso provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 8)
- Inquinamento colposo provocato da navi (D. Lgs. n.202/2007, art. 9)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)
- abbandono di rifiuti ((D.lgs. n.152/2006, art. 255) [articolo inserito dalla L. n. 137/2023]
- 20. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)
- 21. Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- 22. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)
- 23. Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- 24. Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)
- 25. Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001)** [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

-Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

**26. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 25-duodevicies, D.Lgs. n. 231/2001) [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]**

-Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)

-Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

**27. Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]**

-Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

-Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

-Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

-Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

-Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

-Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

-Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

-Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

-Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

**28. Reati transnazionali (art 12 L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**

-Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

-Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

-Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)

-Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

-Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

-Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

-Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

**29. D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 (Whistleblowing) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019**, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

### **1.3 IL MODELLO ORGANIZZATIVO E L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

La portata innovativa del Decreto legislativo 231/2001 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa dell'Ente in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l'entrata in vigore di tale Decreto

le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell'interesse o a vantaggio della società stessa.

Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto legislativo 231/2001 è particolarmente severo.

Le sanzioni che possono essere irrogate dal giudice al termine del processo penale, all'interno del quale viene accertata la responsabilità dell'Ente in relazione al reato commesso, sono in linea generale, le seguenti:

- sanzioni pecuniarie: esse, per espresso dettato legislativo, vengono commisurate alla gravità del reato commesso, al grado di corresponsabilità dell'Ente, all'attività da esso svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Vengono, infine, fissate sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente "allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione";
- sanzioni interdittive (temporanee o definitive): esse vanno dall'interdizione all'esercizio dell'attività, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni, al divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, all'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, compresa l'eventuale revoca di quelli già concessi, al divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Sono inoltre previste:

- la confisca del prezzo o del profitto (quando ciò non sia possibile la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al prodotto del reato) e
- la pubblicazione della sentenza.

Tuttavia, a fronte di tale scenario, l'art. 6 del Decreto in questione contempla l'esonero della società da responsabilità se questa dimostra, in occasione di un procedimento penale per uno dei reati considerati, di aver adottato **modelli organizzativi idonei a prevenire la realizzazione dei predetti reati.**

Il modello per costituire un'efficace esimente deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- prevedere verifiche periodiche;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure dei modelli;
- prevedere, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'Organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio.

Il modello organizzativo si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza che, come previsto dall'articolo 6 del D.lgs. 231/2001 deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso, curandone altresì il costante

aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista per l'adozione del modello organizzativo.

L'efficacia esimente del Modello in caso di reato commesso da persone sottoposte o da persone in posizione apicale è sottoposta alla condizione che l'Ente dimostri che (art. 6 D.lgs. 231/2001):

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.

In particolare, l'Ente può essere ritenuto responsabile del reato presupposto commesso dai soggetti apicali o dai soggetti sottoposti, a condizione che i fatti di reato siano stati posti in essere nel suo interesse o a suo vantaggio.

La differenza tra le due ipotesi, descritte alternativamente, sta nel fatto che la prima concerne la finalizzazione soggettiva della condotta, ed è valutabile dal giudice penale in una prospettiva *ex ante* ovvero antecedente o concomitante la commissione dell'illecito, mentre la seconda assume connotati più marcatamente oggettivi – potendo l'Ente trarre un vantaggio anche nell'ipotesi in cui la persona fisica non abbia agito nel suo interesse – e richiede una verifica giudiziale da compiersi a fatto compiuto (*ex post*). L'Ente non risponde se le persone anzidette hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

L'art. 7, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 si preoccupa di definire anche i requisiti per considerare efficace l'attuazione dei Modelli Organizzativi. Precisamente:

- una verifica periodica ed un'eventuale modifica del modello, quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione e nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

## **2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO**

### **2.1. OBIETTIVI**

L'**obiettivo** che GEA Depurazioni Industriali s.r.l. intende perseguire adottando il Modello Organizzativo è **quello di prevenire comportamenti illeciti nella gestione dei processi ed attività dell'Azienda**, mediante l'individuazione dei Processi Sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non solo potrebbero consentire alla società di beneficiare dell'esimente prevista dal D.Lgs. 231/2001, ma migliora, nei limiti previsti dallo stesso, il proprio sistema di controllo interno, limitando il rischio di commissione dei Reati di cui allo stesso decreto 231/2001. L'adozione del Modello e di un Codice Etico è stata ispirata dalla convinzione che essi siano un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto della società, affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività dei comportamenti corretti e lineari tali da prevenire il rischio di commissione dei reati e degli illeciti.

Pertanto, i principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del Reato di commettere un illecito e dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Società di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, nei Consulenti e nei Partner, che operano per conto o nell'interesse della società nell'ambito dei Processi Sensibili di poter incorrere, in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali, in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per sé stessi, ma anche per la società.

## **2.2 DESTINATARI E PRINCIPI FONDAMENTALI**

Le disposizioni del presente Modello 231 sono vincolanti per tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione (anche di fatto) della Società, per i soci, per i dipendenti (per tali intendendosi tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente), per i collaboratori, anche esterni, sottoposti alla direzione o vigilanza del management aziendale di Gea Depurazioni Industriali, compresi stagisti, somministrati e tirocinanti.

I principi del Modello 231 e il Codice Etico costituiscono, inoltre, riferimenti indispensabili per tutti coloro che contribuiscono allo svolgimento delle varie attività, in qualità di fornitori di beni e di servizi, consulenti, clienti e partner commerciali con cui la società opera.

Il Modello può definirsi come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e relativi compiti e responsabilità, definiti e connessi al sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili al fine della prevenzione della commissione, anche tentata, dei reati previsti dal Decreto.

Il Modello pertanto:

- ❖ individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- ❖ prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- ❖ individua modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- ❖ prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul

funzionamento e l'osservanza dei modelli;

- ❖ introduce un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- ❖ prevede, in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione, nonché del tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazione di rischio.

## **2.3 METODOLOGIA**

**La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da un'attività preliminare suddivisa in differenti fasi** e dirette tutte alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono brevemente qui di seguito le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio, sulle cui basi si è proceduto alla predisposizione del presente Modello, precisando che la metodologia applicata per la realizzazione del Modello Organizzativo della società ha come fondamento l'obiettivo di creare un sistema di gestione "integrato" del rischio unico che si interfacci con i sistemi esistenti (es. Sistema gestione integrato Qualità Ambiente e Sicurezza)

### **Fase 1: identificazione dei processi**

**L'identificazione dei Processi Sensibili** è stata sviluppata sia attraverso una serie di interviste con il Personale designato dalla Direzione, con la Direzione stessa e con l'Amministratore Unico, sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale quale (ad esempio):

- procedure del Sistema gestione qualità,
- contratti con consulenti esterni,
- principale documentazione societaria di riferimento (Statuto, Procure e verbali Amministratore Unico, etc..)
- documentazione relativa all'attività commerciale,
- documenti riferiti al trattamento dei dati informatici,
- documenti riferiti alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

### **Fase 2: Analisi dei rischi e realizzazione di un sistema di prevenzione e controllo**

I risultati di tale attività sono dettagliati nella sezione descrittiva del Modello Organizzativo che comprende sia l'**"Analisi dei Rischi"** che le azioni previste per evitare la commissione del reato di volta in volta descritto.

Nelle schede relative alle macro tipologie di reato sono stati inseriti:

- I processi aziendali definiti a rischio, in base all'analisi effettuata
- Le aree e le attività a rischio
- Le procedure con le metodologie di prevenzione e controllo attuate al fine di evitare il verificarsi del rischio

**Il Modello Organizzativo** pertanto, è composto dalla seguente documentazione:

- **Codice etico**

In esso sono rappresentati i principi generali (trasparenza, correttezza, lealtà) cui si ispira lo svolgimento e la conduzione degli affari anche in accordo con i principi ispiratori della azienda.

Il Codice Etico adottato è quello approvato dall'Amministratore Unico di Gea depurazioni Industriali s.r.l.

- **Sistema di controllo interno**

È l'insieme degli "strumenti" volti a fornire una ragionevole garanzia in ordine al raggiungimento degli obiettivi di efficienza e di efficacia operativa, affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali, rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché salvaguardia del patrimonio sociale anche contro possibili frodi.

Il sistema di controllo interno si fonda e si qualifica su alcuni principi generali, appositamente definiti da modalità operative codificate e da comportamenti adottati dai vertici fino alla base dell'organizzazione. Elemento costitutivo del sistema di controllo è anche il **sistema disciplinare** che costituisce parte integrante del Modello Organizzativo.

- **Procedure/ Protocolli di gestione, prevenzione e controllo**

**Introducono regole specifiche al fine di evitare la costituzione di situazioni ambientali favorevoli alla commissione di reati in genere**, e tra questi in particolare dei reati ex Decreto legislativo 231/2001. Sono lo sviluppo operativo di quanto espresso dai principi del Codice Etico.

Tali linee di condotta prevedono schemi di controllo interno che sono stati elaborati per tutti i processi operativi.

A supporto delle regole sono stati identificati indicatori di processo al fine di tenere sotto controllo il trend dei processi aziendali più significativi.

A questo proposito la mappatura dei processi è utilizzata anche per valutare i possibili reati che possono essere commessi in relazione ai singoli processi, le specifiche attività di controllo per prevenire ragionevolmente i correlati rischi di reato, nonché appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza al fine di evidenziare situazioni di eventuale inosservanza delle procedure stabilite nei modelli di organizzazione.

**Nel modulo SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI (RIF. SMO), allegato al Modello Organizzativo Parte speciale sono riepilogati i protocolli di controllo e i flussi e canali di monitoraggio delle aree a rischio previste nel Modello Organizzativo.**

Lo SMO ha carattere operativo legato alla verifica dell'efficacia ed efficienza del modello, al monitoraggio delle procedure realizzate ed alle attività dell'OdV, sicché potrà **subire variazioni senza dover essere di volta in volta approvate dall'Amministratore Unico, ma unicamente dall'OdV stesso.**

**La metodologia di controllo interno** è stata elaborata in considerazione della:

1. separazione dei ruoli nello svolgimento delle attività inerenti ai processi;
2. oggettività delle scelte, cioè la costante visibilità delle stesse (ad. es. mediante apposite evidenze documentali per i documenti di acquisto o nella scelta dei fornitori), per consentire l'individuazione di precisi "punti" di responsabilità e la "motivazione" delle scelte stesse.

**A fronte della violazione delle regole interne previste per la prevenzione dei reati è previsto un sistema sanzionatorio**, in linea con le indicazioni contenute nei CCNL applicabile.

**Il Modello Organizzativo, peraltro, si completa con l'istituzione di un Organismo di Vigilanza**, che, come previsto dall'art. 6 del Decreto legislativo 231/2001, deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, al fine di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello Organizzativo stesso curandone altresì il costante aggiornamento. Tale profilo è ulteriore condizione per l'applicazione dell'esimente prevista dalla norma.

**L'azione di miglioramento spetta all'organo di vigilanza il quale individua, sulla base della situazione riscontrata** (controlli e normative di riferimento in relazione ai Processi Sensibili) e dei contenuti del **D.Lgs. 231/01 le attività di evoluzione del Sistema di Controllo Interno** (processi e procedure).

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **3.1 RUOLO E COMPOSIZIONE**

L'art. 6 del D.lgs. 231/2001, nel ricondurre l'esonero da responsabilità dell'ente all'adozione ed alla efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati da tale normativa, ha previsto l'istituzione di un organismo di vigilanza interno all'ente (di seguito anche "OdV"), cui è assegnato specificamente il "*compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di curarne il relativo aggiornamento*".

L'OdV di GEA Depurazioni Industriali S.r.l. ha struttura monocratica ed è nominato con lettera di incarico dell'Amministratore Unico in cui determina le risorse umane ed eventualmente i materiali (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione.

**Pertanto, l'OdV di GEA Depurazioni Industriali S.r.l. è composto da un membro effettivo con preparazione in ambito di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e reati Ambientali. All'Organismo di Vigilanza è affiancato un "Referente Interno" che funge da segretario.**

È facoltà dell'Organismo di Vigilanza delegare a professionisti esterni con competenze specifiche (es. sicurezza sui luoghi di lavoro) la realizzazione di attività necessarie per il corretto espletamento della funzione di OdV, ad esempio, audit interni.

**L'Organismo di Vigilanza si caratterizza** per i seguenti requisiti:

- **Autonomia e indipendenza**

I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. L'iniziativa di controllo deve essere svincolata da ogni interferenza e/o condizionamento da parte di ogni componente della società. Tali requisiti si possono ottenere, tra l'altro, garantendo l'insindacabilità delle scelte dell'OdV da parte degli organi dell'ente e prevedendo un'attività di reporting all'Amministratore Unico, quale vertice aziendale operativo.

#### ● **Professionalità**

L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

#### ● **Continuità di azione**

L'OdV deve, al fine di garantire una efficace e costante attuazione del M.O.:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello Organizzativo con i necessari poteri di indagine;
- curare l'attuazione del Modello Organizzativo e assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività aziendali che ad esso si richiede.

### **3.2 RISERVATEZZA**

L'OdV è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sua funzione. Tale obbligo, tuttavia, non sussiste nei confronti della Direzione.

L'OdV assicura la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello Organizzativo.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricevere e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli ricompresi nel paragrafo "Compiti e poteri", e comunque per scopi non conformi alle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo di Vigilanza deve essere trattata in conformità con la vigente legislazione in materia e, in particolare, in conformità **con il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), noto anche come GDPR, e con il D.lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018 di adeguamento della normativa italiana alla GDPR.**

L'OdV avrà come principale referente l'Amministratore Unico al quale dovrà riferire l'eventuale commissione dei reati e le eventuali carenze del Modello Organizzativo.

**Si precisa inoltre, che ogni informazione, segnalazione, report previsti nel Modello sono conservati dall'OdV in un apposito archivio (informatico e cartaceo), il cui accesso è consentito solo ai membri dell'OdV ed al "Referente Interno".**

L'inosservanza dei suddetti obblighi costituisce giusta causa di revoca dalla carica di membro dell'Organismo di Vigilanza.

### **3.3 COMPOSIZIONE, FUNZIONAMENTO NOMINA E DURATA**

#### **L'OdV viene nominato con delibera dell'organo decisionale (AMMINISTRATORE UNICO).**

Con la medesima delibera detto Organo determina le risorse umane ed eventualmente i materiali (budget) delle quali l'OdV potrà disporre per esercitare la sua funzione.

L'OdV dovrà inoltre, possedere provata esperienza in modo da rispettare i requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità, professionalità, continuità d'azione, nonché in possesso di specifiche capacità in tema di attività ispettive e consulenziali e di garantire la conoscenza della compagine societaria.

#### **L'OdV dura in carica tre anni, salvo rinnovo dell'incarico da parte dell'Amministratore Unico.**

Il componente dell'OdV può essere revocato per giusta causa. In caso di rinuncia per sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza dell'OdV, l'Amministratore Unico, senza indugio, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina del nuovo OdV. Il nuovo OdV avrà durata triennale.

A garanzia del principio di terzietà, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società.

In caso di inerzia dell'Amministratore Unico, l'OdV si rivolgerà all'Assemblea dei Soci per l'adozione dei provvedimenti del caso.

### **3.4 REQUISITI PROFESSIONALI E PERSONALI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ**

Possono essere nominati membri dell'OdV soggetti in possesso di comprovate conoscenze aziendali e dotati di particolare professionalità.

Il componente deve, infatti, essere in grado di svolgere le funzioni ed i compiti cui l'OdV è deputato, tenuto conto degli ambiti di intervento nei quali lo stesso è chiamato ad operare.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'OdV:

- a) le circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- b) l'essere indagato per uno dei reati previsti dal Decreto;
- c) la sentenza di condanna (o di patteggiamento), anche non definitiva, per aver commesso uno dei reati previsti dal Decreto;
- d) la sentenza di condanna (o di patteggiamento) anche non definitiva a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, oppure l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- e) il trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte;
- f) violazione degli obblighi di riservatezza a suo carico;
- g) grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- h) l'assenza dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 109 del D.lgs. 385/1993.

### **3.5 COMPITI E POTERI**

All'OdV è, pertanto, affidato il compito di:

- a) **vigilare sull'effettività del Modello**, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno dell'azienda corrispondano al Modello predisposto e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- b) **adottare ogni provvedimento affinché la Direzione**, oppure un suo membro munito dei necessari poteri, **aggiorni costantemente il Modello**, al fine di adeguarlo ai mutamenti ambientali, nonché alle modifiche normative e della struttura aziendale;
- c) **verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello**, ossia verificare che il Modello predisposto sia idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- d) verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio reato, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative;
- e) effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale,
- f) svolgere periodicamente, oltre quelli di cui ai precedenti punti, controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali ritenute sensibili ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;
- g) sulla base di tali verifiche predisporre periodicamente un rapporto da presentare all'Amministratore Unico, che evidenzi le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- h) coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni debitamente verbalizzate):
  - ❖ per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato. In particolare le varie funzioni aziendali dovranno comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
  - ❖ per tenere sotto controllo l'evoluzione delle aree a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
  - ❖ per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione di clausole standard, formazione del personale, cambiamenti normativi ed organizzativi, ecc.);
  - ❖ affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il Modello adeguato ed efficace;
- g) coordinarsi con la Direzione per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare nonché indicare i provvedimenti più opportuni per porre rimedio alle violazioni.
- h) promuovere iniziative per la formazione dei destinatari del Modello e per la sua comunicazione e diffusione, predisponendo la documentazione a ciò necessaria, coordinandosi con il soggetto incaricato della formazione e diffusione del Modello;
- i) vigilare sulla congruità del sistema delle deleghe e delle responsabilità attribuite al fine di garantire l'efficacia del Modello.

La struttura così identificata deve essere in grado di agire nel rispetto dell'esigenza di recepimento, verifica ed attuazione del Modello, ma anche, e necessariamente, nel rispetto dell'esigenza di monitorare costantemente lo stato di attuazione e l'effettiva rispondenza del Modello alle esigenze di prevenzione evidenziate dal Decreto.

Tale attività di costante verifica deve tendere in una duplice direzione:

- I. qualora emerga che lo stato di attuazione degli standard operativi richiesti sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa patologica condizione.
  
- II. qualora, invece, dal monitoraggio relativo allo stato di attuazione del Modello emerga la necessità di un adeguamento dello stesso che, pertanto, risulti integralmente e correttamente attuato, ma si riveli non idoneo ad evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal Decreto, sarà proprio l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento da parte della Direzione e dell'Amministratore Unico. Tempi e forme di tale adeguamento, naturalmente, non sono predeterminabili, ma i tempi devono intendersi come i più solleciti possibile, ed il contenuto sarà quello imposto dalle rilevazioni che hanno determinato l'esigenza di adeguamento medesimo.

A tal fine, l'OdV deve avere libero accesso alle persone ed a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati ed informazioni rilevanti dai soggetti responsabili e la documentazione da questi predisposta.

### **3.6 FLUSSI INFORMATIVI**

L'Art. 6 c. 2 lett. d) del Decreto legislativo 231/2001 individua specifici "obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli" che possono essere comunicati mediante incontro diretto con l'OdV e verbalizzati in un apposito verbale di riunione o all'indirizzo di posta elettronica dello stesso.

L'OdV, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni che esterni alla società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

Le informazioni, i report o le relazioni previsti dal M.O. relative ai flussi aziendali inviate all'Organismo di Vigilanza devono essere archiviate e recuperabili nel tempo dal Referente Interno e dai membri dell'OdV che li conserverà in apposito archivio (informativo o cartaceo).

### **3.7 REPORTING DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA VERSO IL VERTICE AZIENDALE**

Annualmente l'OdV presenterà alla Direzione una relazione scritta che evidenzia:

- l'attività da esso stesso svolta nell'arco dell'anno nell'adempimento dei compiti assegnatigli
- l'attività prevista nell'arco dell'anno successivo;
- il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.

L'OdV dovrà inoltre relazionare per iscritto, all'Amministratore Unico in merito alle proprie attività e segnatamente:

- a. comunicare periodicamente con cadenza almeno annuale, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano delle attività, motivandoli;
- b. relazionare periodicamente in merito all'attuazione del Modello, nonché in merito alla verifica sugli atti e sulle procedure indicate nell'analisi dei rischi;
- c. comunicare immediatamente eventuali problematiche significative scaturite dalle attività, ovvero comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e/o dei processi, qualora dai controlli scaturissero aspetti suscettibili di miglioramento, precisando che in tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei processi medesimi un piano delle azioni, con relativa tempistica, in ordine alle attività suscettibili di miglioramento, nonché le specifiche delle modifiche che dovrebbero essere attuate;
- d. relazionare immediatamente sulle eventuali violazioni del Modello,
- e. segnalare per iscritto eventuali comportamenti/azioni non in linea con il Modello e con le procedure aziendali.

**Gli eventuali incontri tra l'OdV e la Direzione, dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali da custodirsi da parte dell'OdV stesso.**

### **3.8 RETRIBUZIONE DEI COMPONENTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

L'Amministratore Unico potrà riconoscere emolumenti all'OdV.

## **4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI S.R.L**

### **4.1 PREMESSA**

La presente parte generale si applica a Gea Depurazioni Industriale che ha adottato un modello organizzativo di gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Il Modello di Zini si compone di:

- MO - PARTE GENERALE, cui sono allegati il
  1. Codice Etico
  2. Sistema disciplinare
- MO – PARTE SPECIALE: composta da singole schede, una per ciascun reato considerato a rischio per GEA Depurazioni Industriali e a cui è allegata la SCHEDA DI MONITORAGGIO PER LA GESTIONE DEI RISCHI (RIF. SMO)

La data e la revisione delle singole schede del MO - Parte speciale e del MO – parte generale. sono autonome le une rispetto alle altre.

In particolare, nella parte generale si è provveduto ad illustrare il campo di applicazione del D.lgs. 231/2001 e la metodologia di lavoro utilizzare per la realizzazione del Modello per GEA Depurazioni Industriali, mentre nella "Parte Speciale" si è riportata l'analisi dei rischi di commissione dei reati di cui al D.lgs. 231/2001.

Si tratta, in sostanza dell'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area / settore di attività e secondo quali modalità si possono verificare eventi a rischio di reato secondo quanto previsto dal Dlgs. 231/2001.

Un concetto fondamentale nella costruzione di un Modello organizzativo e, quindi, di un sistema di controllo preventivo da costruire in relazione al rischio di commissione delle fattispecie di reato contemplato dal decreto, è quello di rischio accettabile che nei casi di reati dolosi, è rappresentato da un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente.

Le schede riportate nella parte speciale, descrivono le attività aziendali a rischio ed i sistemi di controllo attuati al fine di riportare tale rischio al livello di accettabilità sopra menzionato.

Poiché GEA è dotato di un sistema integrato qualità, ambiente e sicurezza si è provveduto ad integrare le procedure e controlli esistenti al fine di predisporre idonei protocolli di controllo per la gestione del rischio di commissione dei reati ai sensi del D.lgs 231/2001.

Per la fattispecie di reato contemplati dal Dlgs. 231/2001, per i quali non sono stati ravvisati nei processi gestionali ed operativi di GEA Depurazioni Industriali situazioni potenzialmente a rischio, si è proceduto ad elencare sommariamente gli stessi, motivando la loro esclusione dal sistema di prevenzione e controllo dell'Azienda.

Si precisa che tutte le aree/ attività inserite nelle schede di seguito dettagliate sono state valutate come "a rischio" e, pertanto, trattate attraverso procedure ad hoc di contenimento del rischio e controllo dello stesso, con previsione di audit periodici da parte dell'Organismo di Vigilanza per valutarne l'efficacia ed il livello di applicazione.

## **4.2 PRESENTAZIONE DELL'AZIENDA**

GEA Depurazioni Industriali è una Società a Responsabilità Limitata con sede legale nel Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO).

GEA Depurazioni Industriali s.r.l. è autorizzata allo svolgimento di attività di trattamento e di stoccaggio preliminare al trattamento di rifiuti pericolosi e non, allo stato liquido e fangoso, quali emulsioni oleose, acque di verniciatura, acque di lavaggio, acque da processi galvanici, acque da processi di stampe e rifiuti contenenti cromo. L'impianto è autorizzato allo svolgimento dell'operazione di smaltimento D9, (di cui all'Allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n° 152/2006) per una capacità complessiva annua di 70000 tonnellate, di cui un massimo di 31000 tonnellate di rifiuti pericolosi.

**La scelta di implementare un Modello Organizzativo è stata dettata dalla necessità di proseguire un percorso di continuo miglioramento organizzativo aziendale che vede tutto il personale coinvolto e impegnato.**

Attualmente, infatti, Gea Depurazioni è in possesso della certificazione di qualità (ISO 9001/2008) e della certificazione ambiente (ISO 14001).

## **4.3 DEFINIZIONI**

**Organo Amministrativo o Direzione:** si intende il vertice massimo della società che nel caso di GEA Depurazioni Industriali s.r.l. coincide con l'Amministratore Unico, che nei reati previsti dal D.lgs. 81/2008 diventa anche Datore di Lavoro.

**Dipendenti:** tutti i dipendenti della società (compresi i dirigenti)

**Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali dell'Azienda che non rientrano nella definizione di partner.

**Consulenti:** coloro che agiscono in nome e/o per conto dell'azienda sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale

**Modello:** i modelli o il modello di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001

**Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento

**Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001.

**Processi Sensibili:** attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati;

**Operazione Sensibile:** operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili

**Partner:** Le controparti contrattuali con le quali la società vengono ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (Associazione temporanea di impresa, joint venture, consorzi, agenzia, etc....)

**Stakeholders:** soggetti che entrano in contatto con la società, portatori di autonomi interessi da rispettare e da valorizzare. All'interno di questa categoria sono compresi gli azionisti, i collaboratori – dipendenti, i clienti, la comunità ed il mercato.

**P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio

#### **4.4 PIANO DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE**

GEA Depurazioni Industriali s.r.l., in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e al fine di dare efficace attuazione al Modello, ha definito uno specifico piano di comunicazione e formazione volto ad assicurare un'ampia divulgazione ai Destinatari dei principi in esso previsti nonché delle procedure/regole di comportamento aziendali ad esso riferibili. Tale piano è gestito dalla Direzione che si coordina con l'Organo di Vigilanza e Controllo.

In particolare:

- per quanto attiene alla comunicazione, è previsto che il Codice Etico sia consegnato, unitamente al sistema disciplinare e al MO-Parte generale, ai dipendenti e collaboratori della società; gli stessi documenti saranno inoltre affissi in bacheca in un luogo accessibile a tutti.
- Per tutti i Destinatari, Codice Etico e Modello Organizzativo "Parte generale" saranno pubblicati nel sito internet della società o comunicati a mezzo email, previa richiesta.
- In tutti gli accordi contrattuali sarà inserita la c.d. clausola 231.

Per quanto riguarda la formazione, viene prevista una specifica attività di formazione riguardante:

- le disposizioni normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti,

- le caratteristiche essenziali degli illeciti previsti dal Decreto e, più specificatamente, i principi contenuti nel Modello,
- le aree a rischio individuate nel modello e le procedure/regole di comportamento ad esso riferibili.

Tale attività è articolata in relazione ai ruoli, alle funzioni e alle responsabilità rivestite dai singoli Destinatari nonché al livello di rischio dell'area di attività o del processo aziendale in cui gli stessi operano. Essa si concretizza normalmente in corsi da tenersi in aula nella distribuzione e disamina della procedura di riferimento.

In particolare, per coloro che operano nell'ambito delle "aree di attività a rischio" così come individuate nella Parte Speciale, sono definiti incontri mirati al fine di illustrare le modalità operative connesse all'esercizio delle attività quotidiane nelle singole aree di attività ritenute a rischio e con riferimento ai singoli processi strumentali.

L'attività di formazione è adeguatamente documentata e la partecipazione agli incontri formativi è formalizzata attraverso la redazione di Verbali di riunione (rif. PSG Gestione Risorse Umane).

\* \* \*

Specifiche iniziative informative e formative sono, inoltre, svolte con specifico riferimento all'attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in generale, dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

## **5 AZIONI VOLTE ALLA TUTELA DEL SEGNALENTE (E NON SOLO) E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 231/2001 E D. Lgs 24/2023)**

Nel rispetto delle previsioni di legge, Gea Depurazioni Industriali s.r.l. garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a soggetti terzi collegati al Segnalante, (facilitatori; persone del medesimo contesto lavorativo della persona Segnalante e che sono legate alla stessa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; colleghi di lavoro della persona Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con il Segnalante un rapporto abituale e corrente; enti di proprietà della persona Segnalante o per i quali la stessa lavora o enti che operano nel medesimo contesto lavorativo)

È istituito presso l'ANAC l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, riporta i nominativi degli enti del terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.



**MODELLO ORGANIZZATIVO**  
**secondo il D.lgs. 231 / 2001**  
**PARTE GENERALE**

Cod. MO 231 - PG  
Rev. 2 del 25/10/2023  
Pag. 28 di 28

Per assicurare che non siano poste in essere ritorsioni nei confronti del Segnalante anche a distanza di tempo dalla segnalazione, per i dipendenti di Gea Depurazioni viene attivato un monitoraggio della situazione lavorativa del Segnalante per un periodo di due anni dalla data della segnalazione.

I soggetti a qualsiasi titolo coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito all'esistenza e al contenuto della segnalazione ricevuta e all'attività compiuta al riguardo e garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Al Segnalante viene rilasciato avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione. Il Segnalante viene altresì informato degli esiti degli accertamenti svolti in merito.

Gea Depurazioni Industriali s.r.l. tutela i diritti delle Persone Coinvolte, innanzitutto assicurando, per garantire l'appropriata riservatezza, che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio "need to know" (principio per cui una persona è autorizzata ad accedere a determinate informazioni solo se necessario - e nei limiti di quanto necessario - per l'esecuzione delle attività di propria competenza secondo le mansioni assegnate aziendalimente).

La Persona Coinvolta viene informata dell'esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all'identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La Persona Coinvolta ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria. Previa valutazione adeguatamente tracciata, l'informativa alla Persona Coinvolta può essere ritardata ovvero non effettuata in tutto o in parte qualora appaia necessario attendere l'azione di pubbliche autorità, o qualora sia ragionevole ritenere che, fornendo l'informativa, possa essere a rischio la riservatezza della identità del Segnalante tutelata secondo legge.

Le segnalazioni, in forma orale o scritta, sono indirizzate all'Organismo di Vigilanza di Gea Depurazioni Industriali s.r.l., individuato quale gestore del canale interno delle segnalazioni.

Nell'ambito del processo di gestione delle segnalazioni i dati personali sono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia (Regolamento EU 679/2016 e D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. 101/2018).

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.